

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

concernente l'applicazione provvisoria alla Repubblica di Vanuatu (ex condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi) del regime previsto dalla decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(81/23/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 80/162/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 76/568/CEE, il regime previsto da quest'ultima potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedono all'indipendenza;

considerando che il condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, citato nell'allegato I della suddetta decisione, è diventato indipendente il 30 luglio 1980 assumendo la denominazione di Repubblica di Vanuatu;

considerando che conviene decidere di continuare ad applicare a questo Stato, a titolo provvisorio, il regime previsto dalla decisione 76/568/CEE, nonché dalla nuova decisione che sostituirà quest'ultima;

considerando che la seconda convenzione ACP-CEE è aperta, in base alla procedura prevista all'articolo 185, all'accessione dei paesi o territori di cui alla parte IV del trattato e che sia divenuto indipendente; che tale accessione può avvenire unicamente in seguito a domanda dello Stato interessato e all'approvazione del Consiglio dei ministri ACP-CEE;

considerando che la Repubblica di Vanuatu ha presentato una domanda di accessione alla seconda convenzione ACP-CEE,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il regime previsto dalla decisione 76/568/CEE e dalla nuova decisione che sostituirà quest'ultima è provvisoriamente applicabile alla Repubblica di Vanuatu fino alla sua accessione alla seconda convenzione ACP-CEE.

*Articolo 2*

I problemi relativi all'applicazione della decisione 76/568/CEE, e della nuova decisione che sostituirà quest'ultima, alla Repubblica di Vanuatu vengono trattati, se necessario, in rapporto diretto tra le autorità competenti di questo Stato e della Comunità.

*Articolo 3*

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. A. van der KLAUW

(1) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.

(2) GU n. L 35 del 12. 2. 1980, pag. 26.